

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Protezione Civile Comunale

Nell'ambito del territorio comunale, la predisposizione dei primi interventi di soccorso e alla popolazione colpita da calamità naturali e catastrofi, cui occorra far fronte con interventi eccezionali, è garantita da un apposito organismo permanente che agisce secondo le norme del presente Regolamento e che assume la denominazione di Protezione Civile Comunale, la quale si avvale di personale comunale, di volontari di Protezione Civile, di imprese appaltatrici, di imprese convenzionate ecc.

Art. 2 - Organizzazione Protezione Civile Comunale

La Protezione Civile Comunale si articola e si organizza come segue:

1. Sindaco
2. Unità di Crisi Locale
3. Referente Operativo Comunale
4. Ufficio Protezione Civile
5. Associazioni di Volontariato.

Art. 3 - Sindaco

Il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile, che al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Inoltre al Sindaco è demandata l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza.

Art. 4 - Unità di Crisi Locale - U.C.L.

Qualora l'emergenza e la gravità dell'evento siano elevate, il Sindaco convoca d'urgenza e presiede l'Unità di Crisi Locale, costituita con delibera di Giunta Comunale, che ha sede all'interno del Palazzo Comunale presso la sala della Giunta Comunale, Piazza Visconti 23, ed è composta da:

- Sindaco;
- Referente Operativo Comunale (ROC);

- Comandante della Polizia Locale;
- Responsabile dell'Associazione di Protezione Civile convenzionata;
- Rappresentante delle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale;
- Direttore Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori Pubblici;
- Direttore Area Servizi alla Persona;
- Direttore Area Affari Generali, Personale e Organizzazione;
- Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;
- Responsabile Ufficio Comunicazione.

A questa struttura minima di comando e controllo potranno aggiungersi altri componenti in funzione della natura dell'emergenza. In particolare, qualora l'emergenza dovesse interessare l'Igiene Pubblica, si farà riferimento all'ATS Milano Città Metropolitana - Milano Ovest.

L'Unità di Crisi Locale (UCL) ha i seguenti compiti:

- in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;
- in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria competenza.

Art. 5 - Stato di crisi

Nel dichiarare lo stato di crisi il Sindaco attribuisce al Dirigente responsabile dell'ufficio di Protezione Civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso il detto Dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Dirigente del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del Settore. Le attività richieste dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli Settori. Inoltre, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può autorizzare il Dirigente del Servizio di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione.

Art. 6 - Referente Operativo Comunale - R.O.C.

Il Sindaco può individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli amministratori) un "Referente Operativo Comunale" - ROC, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del piano di emergenza

comunale, coordinare gli addetti del servizio di protezione civile, ...) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l'assistenza pratica alla popolazione, ...).

Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell'UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione, non potrà essere identificata con il Sindaco stesso.

Nel caso in cui il ROC sia nominato tra i funzionari dell'Ente, trascorsi 6 mesi dal cambio di Amministrazione, se l'incarico non fosse rinnovato dal Sindaco subentrante, la nomina decadrà automaticamente. Considerato l'impegno richiesto in orario extralavorativo e l'opportunità di rotazione degli incarichi, il ruolo di ROC non può essere svolto per oltre due mandati del Sindaco o per oltre 10 anni anche non consecutivi, se non espressamente accettato dal funzionario incaricato.

Art. 7 - Ufficio Protezione Civile

L'Ufficio Protezione Civile è costituito al fine di coordinare le attività del servizio di Protezione Civile Comunale nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze, sotto la responsabilità di un Responsabile Area, coordinato da un Dirigente di Settore.

In particolare l'ufficio si occupa di elaborare e di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, stipulare le convenzioni e mantenere i contatti con le associazioni di volontariato, provvedere all'acquisto o alla manutenzione dei mezzi e del materiale necessario ad uso delle associazioni per il monitoraggio del territorio e per i casi di emergenza, di raccogliere i dati e le stime dei danni causati da eventuali calamità, danni pubblici e/o privati, e di trasmetterli alla Regione Lombardia, organizzare corsi di formazione e/o esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali o provinciali.

Art. 8 - Associazioni di Volontariato

Il Sindaco in qualità di Autorità di Protezione Civile può individuare, attraverso la forma del convenzionamento con associazioni, i gruppi presenti sul territorio che possano svolgere attività di volontariato di protezione civile.

I principali compiti assegnati alle Associazioni di Protezione Civile convenzionate, sono i seguenti:

- svolgere attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso, sul territorio comunale, in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del comune (come da elenco allegato alla Convenzione) conferite in comodato d'uso e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione;
- adottare le disposizioni e le procedure presenti nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e collaborare all'aggiornamento periodico dello stesso;
- coordinamento delle attività svolte con l'Autorità locale di protezione civile e ove nominato tramite Referente operativo comunale (ROC);
- attivazione di un servizio di reperibilità finalizzato allo svolgimento anche di attività minori, non contemplate nel Piano di Emergenza Comunale, in condizioni ordinarie, in termini di supporto alla Polizia Locale ed agli uffici comunali in merito ad interventi finalizzati per esempio alla delimitazione di aree, segnalamento, assistenza;
- collaborare con altre realtà di volontariato presenti sul territorio ed a partecipare attivamente alle iniziative promosse dal COM 9;
- partecipare, nella persona del presidente dell'Associazione, ove ed ogni qualvolta convocata dal Sindaco o dal ROC, nella seduta della unità Locale di crisi (UCL).

Art. 9 - Centro Coordinamento Soccorsi - C.C.S. e Centro Operativo Misto - C.O.M.

La catena di comando e controllo delineata dalla normativa nazionale, è fondata a livello provinciale su una struttura piramidale, il cui vertice è costituito dal Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) che si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede. Il CCS è composto dai rappresentanti provinciali degli enti e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza, si avvale della Sala Operativa Provinciale ed è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal "Metodo Augustus", attivabili di volta in volta in caso di necessità:

1. Tecnico scientifico - Pianificazione
2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria
3. Mass-mediae informazione
4. Volontariato
5. Materialie mezzi
6. Trasporto - Circolazione e viabilità
7. Telecomunicazioni
8. Servizi essenziali
9. Censimento danni, persone, cose
10. Strutture operative S.A.R.
11. Enti locali
12. Materiali pericolosi
13. Logistica evacuati-zone ospitanti
14. Coordinamento centri operativi.

Il Centro Operativo Misto é una struttura operativa decentrata che dipende dalla Prefettura, diretto da un rappresentante nominato dal Prefetto o da un Sindaco di uno dei comuni interessati dall'evento, sempre su nomina del Prefetto; vi partecipano i rappresentanti dei comuni che fanno capo al COM e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza. I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso. L'attività del COM, analogamente al CCS, è basata sulle medesime 14 funzioni di supporto, attivate secondo necessità; per ciascuna di esse verrà individuato un responsabile nominato con decreto del Prefetto.

Il Comune di Rho fa parte del Centro Operativo Misto C.O.M. 9, e ne è comune capofila; il C.O.M. 9 ha sede presso il Palazzo Comunale di Piazza Visconti 23.

Le comunicazioni di emergenza tra COM e CCS, in caso di collasso delle linee telefoniche fisse e mobili, saranno garantite dai radioamatori dell'ARI.

Art. 10 - Mezzi, materiali, equipaggiamento

La P.C.C. utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamento disponibili presso il Comune e le associazioni di volontariato, oppure messi a disposizione da privati. Se richiesto, l'onere delle spese effettivamente sostenute per macchine e attrezzature non reperibili presso gli enti pubblici locali è assunto dal Comune.

Art. 11 - Prestazioni volontarie

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli o di gruppi avvengono solo dopo che quest'ultimi si siano iscritti ad una delle associazioni di volontari convenzionate con il Comune ed abbiano assolto tramite queste gli oneri assicurativi.

Art. 12 - Servizio di reperibilità

Il servizio di reperibilità di Protezione Civile Comunale prevede per turno una squadra composta da due tecnici e da un elettricista dell'Ente, un ufficiale e un agente di Polizia Locale, per meglio gestire le difficoltà operative o di emergenza., Le misure organizzative dei singoli servizi di reperibilità verranno definite con proprio atto dai dirigenti/responsabili in essere nell'Ente.

Art. 13 - Monitoraggio del territorio

Oltre al monitoraggio del territorio svolto dalle associazioni di volontari e dalle imprese convenzionate richiesto in caso di allerta regionale, l' ufficio Protezione Civile è dotato di un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto denominato dRHOne.

Il SAPR è pilotato da dipendenti dotati di abilitazione ENAC ed è utilizzato per visionare il territorio nei punti di maggior criticità, come ad esempio i corsi d'acqua, i ponti, lo stato delle coperture degli immobili comunali e, in casi di emergenza, per visionare dove e come poter intervenire.

Art 14 - Allerta della cittadinanza

Il Comune di Rho è dotato di un sistema di allerta telefonico in grado di avvisare, tramite messaggio vocale, tutta o parte della cittadinanza in caso di emergenza, ad esempio in caso di incidente in una azienda a rischio o in caso di allagamenti. Solo il Sindaco, l'Assessore Delegato, il responsabile dell'Ufficio Comunicazione e il ROC possono inoltrare il messaggio vocale.

Il Comune potrà utilizzare sistemi alternativi per la comunicazioni di allerta o in fase di emergenza, tramite Social Network e/o app per smartphone.

Art. 15 - Gestione della post-emergenza e assegnazione dei contributi

In caso di danni causati da una calamità naturale, i privati cittadini e i proprietari di azienda possono compilare una scheda regionale apposita, che è possibile reperire sul sito del Comune di Rho nella pagina dedicata alla Protezione Civile o contattando l'ufficio Protezione Civile, riportando la descrizione e la quantificazione de danni subiti. Tale scheda va inoltrata entro 6 giorni dall'evento, tramite Quic - Sportello del Cittadino, all'ufficio Protezione Civile.

Art. 16 - Piano di Emergenza Comunale

Il Piano di Emergenza Comunale - P.E.C.-, in base alle normative nazionali e regionali in vigore, è redatto e aggiornato dall'Ufficio Protezione Civile, approvato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o Assessore dedicato, previo esame e discussione da parte delle Commissioni consiliari competenti che possono esprimere pareri e proposte. Alla parte generale del P.E.C. (Volume 1) è data divulgazione alla cittadinanza mediante campagne informative e accesso al sito internet istituzionale del Comune.

L'aggiornamento del piano, per modifiche di dettaglio o per l'aggiornamento delle aree di danno previste dai Piani di Emergenza Esterna delle Aziende a Rischio d'Incidente Rilevante (di competenza della Prefettura), sarà approvato con delibera di Giunta Comunale.

La seconda parte del P.E.C. (Volume 2), costituita dalla rubrica e dagli allegati contenenti dati personali, non sarà soggetta a pubblicazione e verrà aggiornata annualmente dall'Ufficio Protezione Civile.